



ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA N. 50 DEL 14/05/2024
PORTO DI ANCONA

**DEPOSITO TEMPORANEO AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 600,00 SITUATA IN
TESTATA ALLA BANCHINA 23 DEL PORTO DI ANCONA PER DEPOSITO FARINA DI SOIA
PER 36 ORE FINO ALLE ORE 08.00 DEL 16/05/2024**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;



- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTA** l'Ordinanza n. 7/2018 del 01/02/2018 recante disciplina degli utilizzi degli accosti pubblici
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di gestione n. 72 del 28/11/2023 recante parere favorevole in ordine all'atto di indirizzo e programmazione delle banchine commerciali (22, 25 e 26);
- VISTO** il "Programma Triennale dei lavori pubblici 2023/2025", redatto ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 16.01.2018 n. 14, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 54 del 27.10.2022, che contempla l'intervento in argomento "Porto di Ancona – Adeguamento strutturale della banchina n. 23";
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023 in data 29/11/2023, come integrata dall'Ordinanza n. 141 del 20/12/2023 che ha approvato e reso esecutivo il



“Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona”;

- VISTA** la richiesta della I.Co.P. s.r.l. – C.F./P.IVA 011169160429, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 7774-14/05/2024, avente ad oggetto l’istanza di occupazione temporanea per un periodo di 36 ore di due aree di mq. 600,00, per totali mq. 1.200,00, per deposito di tonn. 1.200 di farina di soia proveniente da sbarco dalla Mn CL LIANYUNGANG, la cui necessità scaturisce dalla urgenza di portare a termine le operazioni di sbarco;
- VISTA** che un’area delle due aree di mq. 600,00 individuate ricade all’interno delle aree di cantiere del retro-piazzale della banchina 22 del porto di Ancona e pertanto non può essere utilizzata per come richiesto dall’Impresa;
- VISTO** il deposito cauzionale dell’importo complessivo di € 27.000, prestato per simili occupazioni temporanee, e ad oggi non ancora svincolato da questa Autorità, nonché della polizza rct-rco;
- VISTA** l’Ordinanza n. 19 del 17/11/2015, art. 1, recante le limitazioni dei carichi di esercizio della banchina n. 23 e del piazzale retrostante;
- CONSIDERATO** lo stato di avanzamento delle attività di progettazione e lavori da eseguirsi presso la banchina n. 23;
- CONSIDERATA** l’esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con il titolo demaniale sopra richiamato;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente anche natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all’uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell’art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;



VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

per una durata di 36 ore, e comunque fino alle ore 08.00 del 16/05/2024 l'area di mq. 600,00 situata in testata alla banchina 23, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e del tutto al deposito di farina di soia provenienti da sbarco.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale I.Co.P. s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale I.Co.P. s.r.l.:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i. e D.lgs. 272/99, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività di altre attività che interessano la specifica area, la Società in caso di condizioni meteo avverse (forte vento) dovrà ricorrere alla sospensione temporanea delle fasi di scarico/stoccaggio e ricarica del materiale;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà porre la massima attenzione e predisporre le necessarie protezioni all'area mediante delimitazioni tipo new jersey;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà predisporre la messa in sicurezza dell'impianto fognario presente in tale area affinché il materiale movimentato/stoccato non defluisca nell'impianto stesso;
- pianificare l'uso dell'area, assicurando la stabilità della merce depositata, nonché dei mezzi operativi durante le fasi di movimentazione, assicurando la stabilità della merce nonché dei



mezzi operativi, ciò a tutela della sicurezza degli operatori portuali, manlevando l'Ente da qualsivoglia eventuale responsabilità;

- in presenza di necessità di carattere operativo, e/o connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o revocare definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- in presenza di necessità correlate ad esigenze di interesse pubblico con particolare riferimento all'avvio delle attività di cantierizzazione correlate ai programmati lavori di adeguamento strutturale della banchina n. 23 questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o revocare definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- dovrà essere garantito il transito ordinario della viabilità portuale oltre che di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la medesima viabilità;
- dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali/aree di cantiere limitrofe anche di altrui competenza;
- i mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso all'area con riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative adottate;
- l'impresa I.Co.p. S.r.l. dovrà rispettare i limiti previsti con Ordinanza n. 19 del 17/11/2015;
- a cura dell'impresa portuale, alla scadenza della vigenza del presente titolo, dovrà essere garantita la immediata riduzione in pristino stato e la pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature di cui la stessa si avvale ordinariamente, con obbligo comunicativo a questa Autorità di Sistema Portuale;
- qualora l'impresa portuale non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;

Art. 3

La società I.Co.P. s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la



attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 14/05/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)



PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE AREA

